Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 gennaio 1959** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1958

1959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 dicembre 1958, n. **1174.**
Modifica agli articoli 34 e 68 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il limite di età per i concorsi dei sanitari previsto dal quarto comma dell'art. 34 e dal secondo comma dell'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è portato da 32 a 35 anni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1958

GRONCHI

FANFANI — MONALDI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 30 dicembre 1958, n. **1175.**
Esami di abilitazione alla libera docenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per conseguire l'abilitazione alla libera docenza è prescritto il possesso di laurea conseguita, presso una Università od Istituto di istruzione superiore della Repubblica, da almeno cinque anni alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. In casi particolari, dei quali è giudice la Commissione di cui all'art. 3 della presente legge, può essere tuttavia ammesso agli esami per il conseguimento dell'abilitazione chi sia in possesso di laurea da meno di cinque anni. Dal possesso del diploma di laurea può prescindersi soltanto se trattisi di aspirante che abbia superato il 35° anno di età.

L'abilitazione alla libera docenza può conseguirsi solo per le discipline che facciano parte dell'ordinamento didattico delle Facoltà.

Le singole Facoltà possono chiedere che siano concesse libere docenze in nuove discipline. Sulle richieste delle Facoltà decide il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

In ciascuna delle sessioni di esami di abilitazione alla libera docenza, non può chiedersi di partecipare agli esami per più di una disciplina.

Art. 2.

La sessione d'esami per l'abilitazione alla libera docenza nelle discipline che formano oggetto d'insegnamento fondamentale nei corsi per laurea e diplomi universitari è indetta annualmente dal Ministro per la pubblica istruzione con proprio decreto.

Nello stesso decreto sono indicate le altre discipline nelle quali può conseguirsi l'abilitazione su parere della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il decreto di cui al presente articolo è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nel mese di maggio; il termine per la presentazione delle domande, dei titoli di carriera e delle pubblicazioni non può protrarsi oltre il 31 luglio successivo.

Non è ammessa la presentazione di bozze di stampa. I lavori che i candidati hanno facoltà di esibire debbono essere stampati e pubblicati non oltre il 31 dicembre dell'anno solare che precede quello in cui è indetta la sessione d'esame.

Le Commissioni giudicatrici non possono tener conto di pubblicazioni per le quali non ricorrono i requisiti di cui al precedente comma.

Art. 3.

La Commissione giudicatrice è costituita per ciascuna disciplina, dopo il termine del 31 luglio, dal Ministro per la pubblica istruzione, su parere della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ed è composta di cinque membri, di cui quattro professori di ruolo, fuori ruolo od a riposo, della materia o di materia strettamente affine, e un libero docente della materia o di materia strettamente affine. In mancanza possono essere rispettivamente chiamati a far parte della Commissione professori e liberi docenti cultori della materia cui si riferiscono gli esami di abilitazione.

All'atto della costituzione della Commissione sono designati due professori e un libero docente supplenti, da chiamarsi, rispettivamente, a sostituire coloro che, per qualsiasi motivo, non prendano parte ai lavori della Commissione.

Non possono fare parte della Commissione membri che siano fra loro, o con alcuno dei candidati, parenti od affini, fino al 4° grado incluso.

Possono far parte delle Commissioni coloro che non siano stati membri delle Commissioni stesse nelle due precedenti sessioni.

All'atto della sua prima adunanza, la Commissione designa, nel suo seno, il presidente ed il segretario.

Le Commissioni si riuniscono in Roma.

Art. 4.

Il giudizio sui candidati è pronunziato, per ciascuna disciplina, dalla Commissione costituita ai sensi dell'art. 3 della presente legge.

La Commissione è tenuta anzitutto a dichiarare, relativamente a ciascun candidato, sulla base delle relative pubblicazioni, quali contributi originali il candidato abbia recato alla disciplina. Qualora trattisi di lavoro in collaborazione, la Commissione è tenuta ad esprimere il proprio giudizio sulla parte dovuta al candidato nell'insieme del lavoro.

Non sono ammessi alle prove di esame, di cui al seguente comma, i candidati nei cui confronti la Commissione pervenga a giudizio negativo, a seguito della disamina delle pubblicazioni.

I candidati ammessi devono sostenere le seguenti prove:

1) una discussione sulle pubblicazioni esibite e, eventualmente, sulle relazioni concernenti le prove pratiche di cui al successivo n. 3);

2) una prova didattica, su un tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo. A tal fine ciascun candidato estrae a sorte due fra cinque temi proposti dalla Commissione, scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della lezione. La lezione dovrà durare non meno di 40 minuti;

3) nelle discipline dimostrative o sperimentali, prove pratiche, in ordine alle quali i candidati possono essere invitati a redigere apposite relazioni che restano acquisite agli atti della Commissione;

4) una prova scritta, quando la Commissione la ritenga opportuna.

Le prove di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3) sono pubbliche.

Art. 5.

Terminate le prove di esame, ciascun commissario esprime il suo voto: per la concessione della abilitazione occorre l'unanimità dei voti favorevoli. In caso di semplice maggioranza l'abilitazione potrà essere concessa solo su parere conforme della Sezione I del Consiglio superiore.

La Commissione redige, quindi, una relazione conclusiva contenente — per ciascun candidato — un motivato giudizio sulle pubblicazioni esibite, tenendo all'uopo presente quanto previsto dal precedente art. 4, comma secondo, sul risultato delle singole prove di esame e, quindi sulla personalità del candidato.

Alla relazione vanno uniti gli eventuali elaborati relativi alle prove sostenute dal candidato ai sensi dell'art. 4, numeri 3) e 4) della presente legge.

Le relazioni delle Commissioni, insieme con i verbali delle operazioni delle Commissioni medesime, sono dal Ministro rimessi alla Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, perchè esprima il suo parere sulla regolarità degli atti e quello previsto dal primo comma del presente articolo. Decide quindi il Ministro circa l'approvazione degli atti stessi.

Le relazioni delle Commissioni sono pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

L'abilitazione è conferita con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, per la durata di cinque anni; può essere confermata con decreto del Ministro, su deliberazione della Facoltà o Scuola, che deve accertare l'operosità scientifica e didattica svolta dal libero docente durante il quinquennio.

Il termine di cinque anni, di cui al precedente comma, non può essere prorogato salvo casi di forza maggiore.

Art. 7.

Coloro che non conseguono l'abilitazione non possono presentare domanda per la partecipazione agli esami di abilitazione nella sessione immediatamente successiva, nè per la disciplina cui si riferisca l'originaria domanda, nè per altra disciplina.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche nei confronti dei candidati che si ritirino durante le prove.

La preclusione di cui al presente articolo, si intende verificata anche se, nella sessione immediatamente successiva a quella in cui il candidato non conseguì l'abilitazione, la disciplina non sia inclusa fra quelle cui si riferiscono gli esami della sessione stessa.

Art. 8.

Il libero docente, la cui abilitazione sia stata confermata, decade tuttavia dall'abilitazione stessa se per cinque anni consecutivi non abbia esercitato l'insegnamento, senza legittimo impedimento, o se non abbia regolarmente prestato la sua collaborazione in forma sistematica negli istituti universitari, nelle cliniche o nei laboratori.

La decadenza viene dichiarata con decreto del Ministro su relazione della competente Facoltà, udite le deduzioni dell'interessato.

I liberi docenti che abbiano superato il 65° anno di età, possono chiedere di essere esentati, per avanzata età, dall'obbligo dell'insegnamento, senza incorrere nella decadenza. L'esenzione è dichiarata dal Ministro, sentita la competente Facoltà.

Art. 9.

Per la partecipazione agli esami di abilitazione alla libera docenza i candidati sono tenuti a versare all'Erario una tassa di lire quindicimila.

Tale tassa viene rimborsata soltanto se la domanda non abbia corso.

L'atto di conferimento e di conferma dell'abilitazione alla libera docenza è assoggettato a tassa di concessione governativa nella misura di lire diecimila.

Art. 10.

Coloro che hanno conseguito la libera docenza possono valersi del titolo di professore, purchè sia accompagnato dalla indicazione « libero docente » e purchè sia altresì specificata la materia nella quale è stata conseguita la libera docenza.

L'inadempienza di tale obbligo comporta la perdita del titolo, che viene dichiarata con decreto del Ministro, su relazione della Facoltà competente, udite le deduzioni dell'interessato.

E' fatto divieto agli ordini professionali di fissare tariffe differenziate a favore dei liberi docenti.

Norme transitorie

Art. 11.

Il Ministro per la pubblica istruzione conferisce l'abilitazione ai candidati della sessione di esami indetta per l'anno 1957 che, dalle Commissioni giudicatrici, siano stati dichiarati idonei all'unanimità oltre il numero dei posti fissato per ciascuna disciplina a norma dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 26 marzo 1953, n. 188.

Ai candidati della sessione stessa dichiarati idonei a semplice maggioranza l'abilitazione potrà essere conferita solo su parere conforme della Sezione I del Consiglio superiore.

Art. 12.

Le norme della presente legge si applicano anche alla sessione di esami indetta per l'anno 1958.

Per la sessione medesima, tuttavia, la libera docenza potrà essere conseguita, senza limite di numero, in tutte le discipline previste dal bando di esame.

Limitatamente alla sessione stessa non si applicano le norme dell'art. 2, comma quarto, e dell'art. 7 della presente legge.

Restano in vigore le norme di cui all'art. 1, lettera *a*) e all'art. 5, primo comma, della legge 26 marzo 1953, n. 188. I candidati che hanno presentato nei termini, per la sessione medesima, domanda per l'ammissione agli esami per più discipline, sono tenuti ad indicare, in relazione all'art. 1, ultimo comma, della presente legge, per quale disciplina intendono sia mantenuta ferma la domanda.

Resta ferma altresì per la sessione dell'anno 1958, la composizione delle Commissioni giudicatrici già fissata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 20 ottobre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262, del 29 ottobre 1958, fatte salve le modifiche che si rendano necessarie a seguito di dimissioni o per causa di forza maggiore.

Per la sessione di esami che sarà indetta nell'anno 1959, i termini di cui all'art. 2, comma quarto, sono prorogati al momento della scadenza del termine di presentazione delle domande.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1958

GRONCHI

FANFANI — MORO

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1958, n. 1176.

Revoca delle dichiarazioni di zona di endemia malarica relative ai comuni di Villa Castelli, Ceglie Messapico, San Michele Salentino e Fasano della provincia di Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni di detto Alto Commissariato;

Visto il regio decreto 29 agosto 1904, n. 499, con il quale fu dichiarato malarico, tra l'altro, il territorio del comune di Francavilla Fontana, compresa la frazione Villa Castelli, allora della provincia di Lecce;

Visto il regio decreto 28 marzo 1912, n. 381, con il quale fu dichiarato malarico il territorio del comune di Ceglie Messapico, allora della provincia di Lecce, nel decreto riportato Ceglie Messapica;

Visto il regio decreto 28 gennaio 1904, n. 28, con il quale fu dichiarato malarico, tra l'altro, il territorio del comune di San Vito dei Normanni, compresa la frazione San Michele Salentino, allora della provincia di Lecce;

Visto il regio decreto 18 giugno 1903, n. 304, con il quale fu, tra l'altro, dichiarato malarico il territorio del comune di Fasano, allora della provincia di Bari;

Visto il regio decreto 11 febbraio 1926, n. 308, con il quale la frazione Villa Castelli del comune di Francavilla Fontana veniva costituita in Comune autonomo;

Visto il regio decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, con il quale veniva costituita la provincia di Brindisi con l'aggregazione, tra l'altro, dei comuni di Villa Castelli, Ceglie Messapico e San Vito dei Normanni, del circondario di Brindisi e del comune di Fasano, già della provincia di Bari;

Visto il regio decreto 14 luglio 1927, n. 1301, convertito in legge 13 novembre 1928, n. 2618, con il quale parte del territorio del comune di Monopoli, già dichiarato zona di endemia malarica con il regio decreto 18 giugno 1903, n. 304, veniva aggregato al comune di Fasano;

Visto il regio decreto 25 ottobre 1928, n. 2524, con il quale la frazione San Michele Salentino del comune di San Vito dei Normanni, veniva costituita in Comune autonomo;

Visto che il regio decreto 28 marzo 1912, n. 381, attualmente è in vigore solo per la dichiarazione di zona malarica del comune di Ceglie Messapico;

Vista la proposta avanzata dal Prefetto di Brindisi, previo parere favorevole del Consiglio provinciale di sanità, per la revoca totale delle dichiarazioni di zona di endemia malarica per i comuni di Villa Castelli, Ceglie Messapico, San Michele Salentino, Fasano;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Le dichiarazioni di zona di endemia malarica contenute nei regi decreti 29 agosto 1904, n. 499; 28 marzo 1912, n. 381; 28 gennaio 1904, n. 28; 18 giugno 1903, n. 304, relative rispettivamente ai comuni di Villa Castelli. Ceglie Messapico, San Michele Salentino e Fasano sono revocate.

E' parimenti revocata la dichiarazione di zona di endemia malarica pronunciata con regio decreto 18 giugno 1903, n. 304, relativa alla parte del territorio di Monopoli aggregato a Fasano con regio decreto 14 luglio 1927, n. 1301, convertito in legge 13 novembre 1938, n. 2618.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1958

GRONCHI

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, *foglio n.* 9. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1958, n. **1177.**

Revoca delle dichiarazioni di zona di endemia malarica relative ai comuni di Campiglia Marittima, Piombino, Portoferraio, San Vincenzo e Suvereto della provincia di Livorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ed il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dello stesso Alto Commissariato,

Visto il regio decreto 22 febbraio 1903, n. 188, con il quale furono determinate, fra l'altro, le zone malariche del comune di Porto Ferraio (ora Portoferraio), della provincia di Livorno;

Visto il regio decreto 14 giugno 1903, n. 303, con il quale furono determinate, fra l'altro, le zone malariche dei comuni di: Campiglia Marittima, dal quale si è successivamente staccata e costituita in Comune autonomo la frazione San Vincenzo; di Piombino e di Suvereto, già tutti della provincia di Pisa ed ora di quella di Livorno;

Vista la proposta avanzata dal Prefetto di Livorno, su parere favorevole del Consiglio provinciale di sanità per la revoca totale delle dichiarazioni di zone malariche per i comuni di: Campiglia Marittima, Piombino, Portoferraio, San Vincenzo e Suvereto;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

1. Le dichiarazioni di zona di endemia malarica contenute nei regi decreti 22 febbraio 1903, n. 188 e 14 giugno 1903, n. 303, sono revocate.

2. Per effetto del presente decreto, la provincia di Livorno, nella sua attuale circoscrizione territoriale, non ha più Comuni con zone dichiarate di endemia malarica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1958

GRONCHI

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*. GONELLA
Registrato alla Corte dei conti. addì 12 gennaio 1959
Atti del Governo, registro n 116, *foglio n.* 8. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1958, n. **1178.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori, con sede in Vicenza.

N. 1178. Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori, con sede in Vicenza, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 161. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1958, n. 1179.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS.mi Apostoli Pietro e Paolo, in frazione Raossi del comune di Vallarsa (Trento).

N. 1179. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento, in data 7 marzo 1958, integrato con postilla del 14 giugno stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia dei SS.mi Apostoli Pietro e Paolo, in frazione Raossi del comune di Vallarsa (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 104 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1958, n. 1180.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Filippo Neri, nel comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

N. 1180. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ripatransone in data 1° maggio 1958, integrato con dichiarazione del 19 giugno 1958, relativo alla erezione della parrocchia di San Filippo Neri, nel comune di San Benedetta del Tronto (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 105 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1958, n. 1181.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Angeli, in frazione Quantia del comune di Ponte nelle Alpi (Belluno).

N. 1181. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Feltre e Belluno in data 12 dicembre 1957, integrato con dichiarazione del 2 agosto 1958, relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Angeli, in frazione Quantin del comune di Ponte nelle Alpi (Belluno).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1958
Atti del Governo, registro n 115, *foglio n.* 101. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1958, n. 1182.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in contrada San Michele del comune di Agrigento.

N. 1182. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Agrigento in data 24 giugno 1957, integrato con dichiarazione del 20 luglio stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in contrada San Michele del comune di Agrigento, e viene riconosciuta, inoltre, la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1958
Atti del Governo, registro n 115, *foglio n.* 102 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1958, n. 1183.

Erezione in ente morale dell'Opera impiegate « Ven. Maria Cristina di Savoia », con sede in Napoli.

N. 1183. Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera impiegate « Ven. Maria Cristina di Savoia », con sede in Napoli, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*. GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 147. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1959, n. 1, (*Raccolta 1959*).

Variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui è calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1956, n. 1600;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1956, n. 1600, sono portati rispettivamente a L. 1.823.250 e L. 5.382.000 annue.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1959

GRONCHI

FANFANI — VIGORELLI — BO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1959
Atti del Governo, registro n. 116, *foglio n.* 14 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 1958.

Sostituzione di un componente del Consiglio della Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, contenente provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 67, in data 7 febbraio 1951, che istituisce la Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise presso l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;

Vista la legge 9 luglio 1957, n. 600, contenente disposizioni per il finanziamento e la riorganizzazione degli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta padano;

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1957, con il quale è stato costituito il Consiglio della Sezione predetta, per il triennio 1° gennaio 1958-31 dicembre 1960:

Vista la lettera in data 18 ottobre 1958, con la quale il prof. Vincenzo Verrastro, componente dell'anzidetto Consiglio, ha rassegnato le dimissioni da tale carica;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del prof. Vincenzo Verrastro e di nominare, in sua vece, l'avv. Francesco Petrullo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

A parziale modifica del decreto in data 23 dicembre 1957, citato nelle premesse, l'avv. Francesco Petrullo è nominato componente del Consiglio della Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise, in qualità di esperto dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria, alla colonizzazione ed al cooperativismo, in sostituzione del prof. Vincenzo Verrastro, dimissionario.

Roma, addì 10 dicembre 1958

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

(113)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1959.

Conferma del sindaco del Monte di credito su pegno di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Milano, approvato con decreto Ministeriale del 23 marzo 1950 e modificato con altro decreto dell'11 agosto 1951;

Visto il proprio decreto del 7 novembre 1957, con il quale il rag. Cipriano Zavanella è stato nominato sindaco del Monte di credito su pegno predetto fino alla approvazione del bilancio 1957;

Considerato che il rag. Cipriano Zavanella è scaduto di carica con l'approvazione del bilancio 1957;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il rag. Cipriano Zavanella è confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Milano, con sede in Milano, e resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1959

Il Ministro: ANDREOTTI

(146)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1959.

Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa di Pescopagano a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Potenza e Maschito (Potenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la domanda della Banca popolare cooperativa di Pescopagano (Potenza);

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare cooperativa di Pescopagano è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Potenza e Maschito (Potenza) le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1959

Il Ministro: ANDREOTTI

(138)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1959.

Autorizzazione alla Banca Popolare di Padova e Treviso a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Solesino (Padova), San Biagio di Collalta e Motta di Livenza (Treviso).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto

regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1917, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la domanda della Banca Popolare di Padova e Treviso, con sede in Padova;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio,

Decreta:

La Banca Popolare di Padova e Treviso, con sede in Padova, è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Solesino (Padova), San Biagio di Collalta e Motta di Livenza (Treviso), le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1959

Il Ministro ANDREOTTI

(136)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1959.

Ammissione del Monte di credito su pegno di Ravenna e Bagnacavallo, di prima categoria, con sede in Ravenna, a far parte della Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia e Romagna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 23 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto Ministeriale in data 19 giugno 1956, con il quale il Monte di credito su pegno di Ravenna e Bagnacavallo è stato classificato tra i Monti di prima categoria;

Vista la deliberazione consiliare, con la quale il Monte predetto ha chiesto di essere ammesso a far parte della Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia e Romagna;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio,

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Ravenna e Bagnacavallo, di prima categoria, con sede in Ravenna, è ammesso a far parte della Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia e Romagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1959

Il Ministro ANDREOTTI

(133)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1959.

Autorizzazione al Banco Lariano, con sede in Como, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni Comuni della provincia di Como.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la domanda del Banco Lariano, con sede in Como;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il Banco Lariano, con sede in Como, è autorizzato a compiere nel territorio dei comuni di Albeso con Cassano, Albiolo, Appiano Gentile, Argegno, Bellagio, Cabiate, Cantù, Cermenate, Cernobbio, Erba, Griante, Inverigo, Lanzo d'Intelvi, Lenno, Lomazzo, Lurate Caccivio, Menaggio, Mozzate, Nibionno, Olgiate Comasco, Porlezza, Rovellasca, Rovello Porro, San Fedele Intelvi, Turate, Uggiate Trevano, Como e le sue frazioni di Albate, Camerlata e Ponte Chiasso, le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1959

Il Ministro: ANDREOTTI

(135)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1959

Autorizzazione alla Banca Commerciale di San Giovanni Valdarno (Arezzo) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di San Giovanni Valdarno e della frazione di Castelnuovo del comune di Cavriglia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la domanda della Banca Commerciale di San Giovanni Valdarno (Arezzo);

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca Commerciale di San Giovanni Valdarno (Arezzo) è autorizzata a compiere nel territorio del comune di San Giovanni Valdarno e della frazione di Castelnuovo del comune di Cavriglia le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1959

Il Ministro: ANDREOTTI

(137)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1959

Autorizzazione alla Banca Popolare di Latisana (Udine) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni Comuni della provincia di Udine.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la domanda della Banca Popolare di Latisana (Udine);

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca Popolare di Latisana (Udine) è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Latisana, Palazzolo dello Stella, Muzzana del Turgnano, Ronchis, Precenicco, Pocenia e Teor (Udine) le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1959

Il Ministro: ANDREOTTI

(134)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Corato

Con decreto Ministeriale in data 12 novembre 1957, numero 44184/6843, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione, per alienazione a Lotito Teresa di Francesco, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estese mq 5510, riportate nel catasto alle particelle n. 12/*v* e n. 12/*z* del foglio di mappa n. 59, e nella planimetria tratturale con i numeri 676 e 677.

Con decreto Ministeriale in data 15 ottobre 1957, numero 44187/6840, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Maldera Vincenzo fu Bartolomeo, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato; estesa mq 4720, riportata nel catasto alla particella n. 75/*g* del foglio di mappa n. 46, e nella planimetria tratturale con il n. 510.

Con decreto Ministeriale in data 15 ottobre 1957, numero 44188/6839, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a De Palma Nicola fu Cataldo, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq 4680, riportata nel catasto alle particelle numeri 75/*i*, 76/*c* del foglio di mappa n 46 e nella planimetria tratturale con il n 512

Con decreto Ministeriale in data 15 ottobre 1957, numero 44189/6838, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione, per alienazione a Del Monte Luigi fu Vito, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq 5090, riportata nel catasto alla particella n. 80/*d* del foglio di mappa n 54 e nella planimetria tratturale con il n 627

Con decreto Ministeriale in data 15 ottobre 1957, numero 44186/6841, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Bucci Giuseppe fu Cataldo, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 5040, riportata nel catasto alla particella n. 78/*i* del foglio di mappa n 54, e nella planimetria tratturale con il n. 618

Con decreto Ministeriale in data 31 ottobre 1957, numero 44196/6829, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione, per alienazione a Loiodice Francesco fu Giuseppe, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estese mq 6830, riportate nel catasto alle particelle numeri 163/*i*, 163/*l* del foglio di mappa n 55, e nella planimetria tratturale con i numeri 638 e 639.

Con decreto Ministeriale in data 3 gennaio 1958, numero 7317/140, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione, per alienazione a Malerba Michele fu Cataldo, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq 4620, riportata nel catasto alla particella n 76/*e* del foglio di mappa n 46, e nella planimetria tratturale con il n 514

Con decreto Ministeriale in data 15 ottobre 1957, numero 64147/7021, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936 n 1706 la sclassificazione per alienazione a Strippoli Giuseppe fu Michele, della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 300, riportata nel catasto alla particella n 144/*q* del foglio di mappa n. 38, e nella planimetria tratturale con il n. 412.

(28)

Cessazione del regime commissariale straordinario e restituzione alla gestione normale della Società nazionale degli olivicoltori, con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 23 dicembre 1958, è stato disposto che la Società nazionale degli olivicoltori, a partire dalla data del decreto stesso, cessi dall'essere sottoposta a regime commissariale straordinario e sia restituita alla gestione normale e si provvede, nel contempo, a sollevare dalla carica di commissario dell'Ente il dott Francesco Montanari, a seguito dell avvenuto espletamento dell'incarico affidatogli.

(178)

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica della Versilia, con sede in Viareggio (Lucca)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11900 Div III/A in data 8 gennaio 1959, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n 215, il testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Versilia, con sede in Viareggio (Lucca), deliberato dal commissario straordinario dell'Ente in data 23 agosto 1958.

(117)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Terza estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro di scadenza 1° aprile 1965

Si notifica che il giorno 9 febbraio 1959, alle ore 10, presso la Direzione generale del debito pubblico, in Roma, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la terza estrazione per l'assegnazione di n 1 premio di L. 10 000 000, n 4 di L 5.000 000 e n 20 di L 1.000 000 a ciascuna delle venti serie (dalla 1ª/1965 alla 20ª/1965) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, scadenti il 1° aprile 1965, emesse in base alle leggi 8 agosto 1955, n. 770 e 27 dicembre 1953, n. 941, e decreto Ministeriale 21 gennaio 1956.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 7 dello stesso mese di febbraio alle ore 10, nella sala sopra specificata, aperta al pubblico

Roma, addì 14 gennaio 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(122)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 10

Corso dei cambi del 14 gennaio 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,35	623,15	623,14	623 —	623,10	623,45	623,15	623,40	623,50	—
$ Can.	644,35	644,75	644 —	643,85	644.70	644,50	644,40	644 —	644,25	—
Fr Sv.	144,55	144,62	144,55	144,66	145,50	144,67	144,64	144,65	144,67	—
Kr. D.	90,35	90,28	90,32	90,27	90,30	90,35	90,295	90,35	90,35	—
Kr N.	87,32	87,32	87,30	87,29	87,30	87,36	87,295	87,30	87,35	—
Kr. Sv.	120,48	120,40	120,45	120,45	120,40	120,52	120,44	120,50	120,52	—
Fol.	165,30	165,28	165,32	165,28	165,32	165,36	165,30	165,30	165,35	—
Fr. B.	12,46	12,48	12,4875	12,485	12,40	12,48	12,4775	12,47	12,49	—
Fr. Fr.	127,10	127,06	127,10	127,055	127,05	127,16	127,065	127.10	127,15	—
Lst.	1748,53	1747,51	1747,875	1747,62	1747,75	1749 —	1747,875	1748,30	1749 —	—
Dm occ.	149,15	149,15	149,13	149,115	149,10	149,20	149,13	149,27	149,20	—
Scell Aust	24,03	24,03	24,03	24,0325	24,02	24,05	24,035	24,03	24,04	—

Media dei titoli del 14 gennaio 1959

Rendita 3,50 % 1906	71,175
Id. 3,50 % 1902	70 —
Id. 5 % 1935	99,10
Redimibile 3,50 % 1934	87,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	95 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	92,55
Id. 5 % 1936	99,50
Id. 5 % (Città di Trieste)	92,425
Id. 5 % (Beni Esteri)	92,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	104,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	100,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	99,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	99,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	99,52
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	99,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 gennaio 1959

1 Dollaro USA	623,075
1 Dollaro canadese	644,125
1 Franco svizzero	144,65
1 Corona danese	90,282
1 Corona norvegese	87,295
1 Corona svedese	120,445
1 Fiorino olandese	165,29
1 Franco belga	12,481
100 Franchi francesi	127,06
1 Lira sterlina	1747,75
1 Marco germanico	149,122
1 Scellino austriaco	24,034

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 20 novembre 1958, sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, con gli arrotondamenti di cui all'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità	Gazzetta Ufficiale		Decreto Ministeriale liquidazione interessi	Registrazione alla Corte dei conti			Ammontare indennità arrotondato (capitale nominale)	Ammontare interess arrotondato (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
		Data	N.	Data	N.	Data	Data 20-11-1958 N.	Da a	Reg. Agr. N.	Foglio	Lire	Lire		
	Ente Puglia e Lucania													
1	ALESI Camilla fu Domenico-Antonio	30- 8-51	7	15- 7-54	225	30- 9-54	5199/3103	13-12-58	20	196	6.645 000	920 000	Banco di Napoli Sede di Bari	Bari
2	INCARNATI Antonio ed Elisabetta fu Lorenzo	27- 5-52	791	24-12-54	58	11- 3-55	5200/3104	13-12-58	20	197	3.625.000	520.000	Id Id	Id.
3	LAMONICA Luigi fu Pietro . .	19-11-52	2104	2- 3-54	119	25- 5-54	5201/3105	13-12-58	20	198	345 000	10 000	Id. Id.	Id.
4	LECCISOTTI Antonio fu Vincenzo	19-11-52	2109	14- 9-54	287	15-12-54	5202/3106	13-12-58	20	199	450.000	25,000	Id Id.	Id.
5	MILANI Carlo fu Francesco .	19-11-52	2306	23- 3-54	132	11- 6-54	5203/3107	13-12-58	20	200	1.530.000	55,000	Id Id.	Id.
6	PICCIRELLA Luigi fu Alfonso	4-11-51	1265	2- 1-56	75	29- 3-56	5204/3108	13-12-58	20	201	13.230.000	2.635.000	Id Id	Id.
7	PICCIRELLA Matteo fu Alfonso	4-11-51	1271	14- 9-54	290	18-12-54	5205/3109	13-12-58	20	202	10.555.000	2.105.000	Id. Id	Id.
8	SUGLIA Rosa fu Edoardo . .	19-11-52	2138	7- 5-54	178	6- 8-54	5206/3110	13-12-58	20	203	3.665.000	230 000	Id. Id.	Id.
9	TARANTINI Giuseppe fu Giulio	19-11-52	2144	26- 9-54	294	23-12-54	5207/3111	13-12-58	20	204	390.000	55.000	Id Id.	Id.
10	TARANTINI Giuseppe fu Giulio	19-11-52	2146	14- 9-54	290	18-12-54	5208/3112	13-12-58	20	205	1.450.000	20[illegible] 000	Id. Id	Id.

Roma, addì 22 dicembre 1958

Visto, p il Ministro DATO

(8)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Le indennità di espropriazione, dovute ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni espropriati al nome delle ditte, di cui all'unito elenco, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza dei decreti Presidenziali ivi richiamati, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n 156

Gli interessi, di cui all'art 6 della citata legge n. 156, saranno determinati con successivo provvedimento.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha	Decreto Presidenziale di espropriazione				Ammontare indennità L.
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale N°.	Gazzetta Ufficiale Data	
	Opera per la valorizzazione della Sila							
1	ARNONI Fortunato Tommaso fu Gerardo	Longobucco	201.57.93	1426	18-12-51	299 s. o. 2	31-12-51	3.631 287,50
2	BARRACCO Alfonso fu Enrico	Celico	552.33.10	757	22- 9-50	219 s. o.	23- 9-50	10.132 739,20
3	BARRACCO Alfonso fu Enrico	Rocca di Neto	282.24.42	862	12- 8-51	211 s. o. 1	14- 9-51	7.627.369,80
4	Germani BARRACCO Roberto e Giovanni fu Luigi per le rispettive parti	Aprigliano	650.81.30	761	22- 9-50	219 s. o.	23- 9-50	7.772.191,50
5	BERLINGIERI Clementina di Francesco, in LUCIFERO	Parenti	141.19.60	1244	4-11-51	275 s. o 2	29-11-51	2 001.397,67
6	BERLINGIERI Maria fu Pietro, maritata ZINZI	S. Giovanni in Fiore	174.22.70	889	30- 8-51	211 s. o. 2	14- 9-51	2.628 011,70
7	CAPARRA Salvatore fu Salvatore	Cirò	144.95.21	1236	4-11-51	275 s. o. 2	29-11-51	2.038.837,60
8	CAPOCCHIANI Giuseppe, Emma e Diana fu Giovanni, per le rispettive parti	Pedace	581.74.70	1459	24-12-51	299 s. o 3	31-12-51	6.175.052,76
9	CAPUTI Pietro fu Francesco	Rocca di Neto	68.34.60	882	12- 8-51	211 s. o. 1	14- 9-51	1.530.877.20
10	CLAUSI Massimo fu Francesco	Campana	33.15.30	1457	24-12-51	299 s. o. 3	31-12-51	268.002,30
11	CLAUSI Massimo fu Francesco	Campana	21.00.00	1494	24-12-51	299 s. o. 4	31-12-51	340.326,00
12	CLAUSI Massimo fu Francesco	Crucoli	37.75.30	1454	24-12-51	299 s. o 3	31-12-51	1.349.737,20
13	CLAUSI Massimo fu Francesco	Scala Coeli	184.93.10	1455	24-12-51	299 s. o. 3	31-12-51	4.401.191,90
14	COLELLA Angelo fu Giovanni	S. Giovanni in Fiore	91 64.60	893	30- 8-51	211 s. o. 2	14- 9-51	829.747,60
15	COMPAGNA Antonia fu Francesco	Corigliano Calabro	40.09.60	1464	24-12-51	299 s. o. 3	31-12-51	1.247.777,96

Roma, addì 18 dicembre 1958

Visto, p. il *Ministro*: DATO

(6857)

MINISTERO DELL'AGRICOLTUA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Le indennità di espropriazione, dovute ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni espropriati al nome delle ditte, di cui all'unito elenco, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza dei decreti Presidenziali ivi richiamati, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156.
Gli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, saranno determinati con succesisvo provvedimento.
Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Decreto Presidenziale di espropriazione				Ammontare indennità
			N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	
	Opera per la valorizzazione della Sila Sezione speciale per la riforma fondiaria						
1	AIOSSA Maria fu Giovanni . .	Gioiosa Jonica e Marina di Gioiosa Jonica	3240	18-12-52	13 s. o. 4	17- 1-53	12.924.186,40
2	CAPIALBI Massimo fu Filippo	Stilo	3242	18-12-52	13 s. o. 4	17- 1-53	261.288,15
3	MACRI' Alberto fu Giuseppe Raffaele	Gioiosa Jonica	3252	18-12-52	13 s. o. 4	17- 1-53	3.650.339 —
4	MACRI' Francesco Paolo fu Giuseppe Raffaele, e per esso gli eredi	Gioiosa Jonica e Marina di Gioiosa Jonica	3254	18-12-52	13 s. o. 4	17- 1-53	23.813.327,56
5	PELLICANO Cristina fu Paolo	Gioiosa Jonica	3265	18-12-52	13 s. o. 4	17- 1-53	1.549.062,15
6	PELLICANO Giulia fu Francesco Maria	Roccella Jonica	3267	18-12-52	13 s. o. 4	17- 1-53	236.859 —
7	PELLICANO Pier Domenico fu Francesco Maria	Gioiosa Jonica e Marina di Gioiosa Jonica	3270	18-12-52	13 s. o. 4	17- 1-53	7.215.361,50
8	PELLICANO Pier Domenico fu Francesco Maria	Roccella Jonica	3271	18-12-52	13 s. o. 4	17- 1-53	148.226,40

(6858) Roma, addì 18 dicembre 1958 Visto, p. *il Ministro*: DATO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Rettifica).

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 5 novembre 1958 (pagina 4175), al n. 16 d'ordine dell'elenco colonna IV in luogo di « 2858 » leggasi « 3858 ».

(176)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « La vostra casa bella », con sede in Roma, e nomina del liquidatore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 dicembre 1958, la Società cooperativa edilizia « La vostra casa bella », con sede in Roma, costituita con atto del notaio dott. Giovanni Marini, in data 14 giugno 1955, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina del liquidatore nella persona del rag. Di Stazio Giuseppe.

(104)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Autotrasporti », con sede in Prata di Massa Marittima (Grosseto), e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 dicembre 1958, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Autotrasporti », con sede in Prata di Massa Marittima (Grosseto), costituita con atto del notaio dott. Bernardino Cartoni in data 14 luglio 1947, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina del liquidatore nella persona del dott. Francesco Russo.

(105)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dott.ssa Gabriella Burlini, nata a Cortina d'Ampezzo (Belluno), il 25 febbraio 1931, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in scienze biologiche rilasciatole dall'Università di Padova a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lei sostenuti nell'anno accademico 1953-54.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Padova

(58)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 2 maggio 1935 n. 724/R/Gab. con cui al sig. Ploner Pietro fu Andrea nato a San Martino in Badia il 9 febbraio 1882 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Piazza;

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 6 novembre 1958 dal sig. Ploner Pietro fu Andrea e dai figli maggiorenni Luigia, Francesco, Emma, Maria, Beniamino, Serafino, Federico, Paolo, Giovanni in atto residenti a San Martino in Badia;

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602 38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 2 maggio 1935, numero 724/R/Gab è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Piazza Pietro nato a San Martino in Badia il 9 febbraio 1882, della di lui moglie Rives Maria nata a San Martino in Badia il 16 novembre 1896, della figlia Frida nata a San Martino in Badia il 27 luglio 1916, nonchè dei figli maggiorenni Luigia nata a San Martino in Badia il 4 febbraio 1924, Francesco nato a San Martino in Badia il 5 ottobre 1925, Emma nata a San Martino in Badia il 27 maggio 1927, Maria nata a San Martino in Badia il 22 agosto 1930, Beniamino nato a San Martino in Badia l'11 settembre 1932, Serafino nato a San Martino in Badia l'11 settembre 1932, Federico nato a San Martino in Badia il 22 aprile 1934, Paolo nato a San Martino in Badia il 20 settembre 1936, Giovanni nato a San Martino in Badia il 1° dicembre 1928, della di lui moglie Dapoz Maria nata a San Martino in Badia il 14 gennaio 1926 e dei figli Annamaria nata a San Martino in Badia il 17 settembre 1953 e Rinaldo nato a San Martino in Badia il 10 dicembre 1955, viene ripristinato nella forma tedesca di Ploner.

Il sindaco del comune di San Martino in Badia provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati a termini del paragrafo sesto, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 27 dicembre 1958

Il Vice Commissario del Governo
PUGLISI

(29)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 16 ottobre 1958 dalla signorina Andreassich Francesca di Biagio, nata a Momiano di Buie (Pola) il 6 dicembre 1934, qui residente in piazza Sant'Antonio 6, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Andreassi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della signorina Andreassich Francesca è ridotto nella forma italiana di Andreassi.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 16 dicembre 1958

Il vice prefetto: PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 6 ottobre 1958 dalla signora Vidrich Amelia ved. Ceron di Giacomo, nata a Trieste l'8 novembre 1896 e qui residente in via Bartoletti n. 3, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Vitri;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Vidrich Amelia ved. Ceron è ridotto nella forma italiana di Vitri.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 16 dicembre 1958

Il vice prefetto: PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 1° ottobre 1958 dal sig. Udovicich Miro nato a Trieste il 18 dicembre 1921 e qui residente in via Gatteri n. 10, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Sadovini;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Udovicich Miro è ridotto nella forma italiana di Sadovini.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 16 dicembre 1958

Il vice prefetto: PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 29 settembre 1958 dal sig. Marsich Carlo fu Carlo, nato a Capodistria (Pola) il 6 giugno 1920, qui residente in via Sara Davis n. 86, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Marsi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig Marsich Carlo è ridotto nella forma italiana di Marsi

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1. Marsich Albina nata a Cerei, Capodistria, il 1° novembre 1923, moglie,
2. Marsich Darko nato a Capodistria, il 21 febbraio 1947, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 16 dicembre 1958

Il vice prefetto. PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 1° ottobre 1958 dal sig. Sinosich Virgilio nato a Visignano (Pola) il 17 novembre 1928, qui residente in via San Nicolò n 20, tendente ad ottenere, a termini dell'art 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Sinotti;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n 494,

Decreta

Il cognome originario sopra indicato del sig Sinosich Virgilio è ridotto nella forma italiana di Sinotti

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente·

1. Mandich Iolanda nata a Fiume, il 16 giugno 1928, moglie,
2. Sinosich Mario nato a Fiume, il 23 marzo 1951, figlio

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato

Trieste, addì 16 dicembre 1958

Il vice prefetto· PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 27 agosto 1958 dalla signora Sborovaz Sara in Facchin fu Antonio, nata a Villanova di Parenzo (Pola) il 3 gennaio 1910 qui residente alla S M M Sup 204, tendente ad ottenere, a termini dell art 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Boroni;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Sborovaz Sara in Facchin è ridotto nella forma italiana di Boroni

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata

Trieste, addì 16 dicembre 1958

Il vice prefetto PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 30 ottobre 1958 dal sig. Purich Silvestro fu Andrea, nato a Trieste il 26 dicembre 1916 e qui residente in Chiadino in Monte n 112, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Pruni,

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione,

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494,

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig Purich Silvestro e ridotto nella forma italiana di Pruni.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 16 dicembre 1958

Il vice prefetto: PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 27 agosto 1958 dal sig Novel Sergio fu Giuseppe, nato a Trieste il 18 gennaio 1933, residente a Sant'Antonio in Bosco n. 67 (S. Dorligo della Valle), tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Novelli;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta·

Il cognome originario sopra indicato del sig. Novel Sergio e ridotto nella forma italiana di Novelli.

Il sindaco del comune di S. Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 16 dicembre 1958

Il vice prefetto: PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 13 settembre 1958 dal sig Miloch Aurelio di Santo, nato a San Vito al Torre (Udine) il 25 agosto 1907, qui residente in via dell'Istria n. 98, tendente ad ottenere, a termini dell'art 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Milocco,

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non e stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione,

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta·

Il cognome originario sopra indicato del sig Miloch Aurelio e ridotto nella forma italiana di Milocco

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato

Trieste, addì 16 dicembre 1958

Il vice prefetto: PASINO

(6918)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale provinciale di prima classe (grado I), vacante nella provincia di Roma.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 7 ottobre 1958, per il conferimento del posto di segretario generale provinciale di prima classe (grado I) vacante nella provincia di Roma;

Visto il decreto Ministeriale 22 dicembre 1958, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale provinciale di prima classe (grado I) vacante nella provincia di Roma nell'ordine appresso indicato:

1. Moresi dott. Alfredo . . . punti 113,09 su 150
2. Frosina dott. Salvatore . . » 112,54 »
3. Sforza dott. Enrico . . » 109,00 »
4. Sabatini dott. Giuseppe . . . » 108,50 »
5. Lombardi dott. Edoardo . . » 107,59 »
6. Montanari dott. Romeo . . . » 104,04 »
7. Sanna dott. Orazio . . » 103,54 »
8. Grasselli dott. Ruffino . . » 101,86 »
9. Boari dott. Mario . . » 99,10 »
10. Camponovo dott. Ercole . . » 99,00 »
11. D'Arin dott. Gastone . . . » 92,27 »
12. Filippone dott. Lorenzo . . » 90,50 »
13. Basso dott. Luigi . . » 88,63 »
14. L'Abbadessa dott. Giuseppe » 81,45 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1958

p. *Il Ministro*: ROMANO

(158)

PREFETTURA DI TERNI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Terni

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Visti i propri decreti n. 2571 del 24 febbraio 1958 e del 1° marzo 1958, con i quali veniva bandito il concorso a posti di veterinari condotti resisi vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957;

Vista la graduatoria di merito degli idonei compilata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreti n. 2571 del 14 marzo 1958 e del 16 ottobre 1958;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1274;

Decreta

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei al concorso per posti di veterinario condotto di cui in epigrafe

1. Bellachioma Franco . punti 60,68 su 100
2. Mariottini Vincenzo . . . . » 57,80 »
3. Pieramati Mario . . » 57,46 »
4. Franciosini Francesco . » 53,38 »
5. Trequattrini Emos . » 52,49 »
6. Filippucci Antonio . » 51,05 »
7. Bani Vincenzo . » 50,71 »
8. Barbabella Vincenzo . » 49,94 »
9. Milioni Paolo » 49,62 »
10. Nardini Walter . . » 49,14 »
11. Giovannelli Alberto » 48,40 »
12. Martorelli Mario » 48,07 »
13. Ranieri Francesco . » 48 — »
14. Ricca Mario » 47,91 »
15. Valentini Marano Enrico . . » 47,71 »
16. Ferrazza Augusto » 47,66 »
17. Pacetti Antonio Italo » 47,03 »
18. Morettini Bruno . » 46,83 »
19. Rosetti Vincenzo » 46 — »
20. Pezzotti Martino » 44 — »
21. Cicoli Elio (precede per età) ex æquo » 43,50 »
21. Comodo Narciso ex æquo » 43,50 »
23. Corvatta Mariano » 42,76 »
24. Camilli Sergio » 42,62 »
25. Brufani Giustino . . » 42,13 »
26. Matarri Vincenzo » 41,50 »
27. Bianchi Giuseppe » 41,33 »
28. De Santa Evasio » 39 — »
29. Agostinelli Giuseppe » 38,33 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè per otto giorni consecutivi, agli albi di questa Prefettura e del Comune interessato.

Terni, addì 23 dicembre 1958

Il prefetto: FERRO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1958, n. 2571-4, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957, bandito con decreti prefettizi n. 2571 del 24 febbraio 1958 e del 1° marzo 1958;

Visto che vacante era l'unica condotta del comune di Monteleone di Orvieto;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta

Il seguente candidato risultato al primo posto nella graduatoria di merito indicata in premessa è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Monteleone di Orvieto

Bellachioma Franco

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura e del Comune interessato.

Terni, addì 23 dicembre 1958

Il prefetto: FERRO

(193)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.